Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 395ª seduta pubblica per martedì 16 marzo 1982, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

(1401)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1042.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 4, dopo il punto 7), sono aggiunti i seguenti punti:

« 8) presidenti dei consigli di corso di laurea;
9) consigli di corso di laurea;
10) presidenti dei consigli di indirizzo di laurea;
11) consigli di indirizzo di laurea ».

Nel medesimo articolo l'ultimo comma è soppresso e sostituito come segue:

« Per quanto non previsto dai successivi articoli, si rimanda alle vigenti disposizioni generali sull'Università e istituti superiori liberi ».

Nell'art. 5 i punti *c*), *g*) ed *h*) sono soppressi e sostituiti come segue:

« *c*) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Università, designato dagli stessi;

g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi;

h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi »;

Al medesimo articolo sono inseriti, inoltre, dopo il punto *l*) i seguenti nuovi commi:

« L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento ».

L'art. 6 è così modificato:

al primo comma è aggiunta la seguente espressione: « nonché delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 »;

il punto *c*) è soppresso e così sostituito:

« *c*) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facoltà; »;

il punto *e*) è soppresso con il conseguente spostamento delle lettere dei punti successivi;

il punto *f*), che per effetto del suddetto spostamento delle lettere diventa punto *e*), è soppresso e sostituito come segue:

« *e*) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario »;

i punti *g*), *h*) ed *i*), diventano rispettivamente punti *f*), *g*), *h*); il punto *l*) diventa punto *i*).

Nell'art. 8, i punti *b*) e *c*) sono soppressi e sostituiti come segue:

« *b*) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà »;

dopo il punto *c*) è inoltre inserito il nuovo punto *d*) come segue:

« *d*) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere *b*) e *c*). ».

L'art. 10 è soppresso e così sostituito:

« Art. 10. — La composizione e le modalità di funzionamento dei consigli di facoltà sono quelle previste dalla vigente normativa statale ».

Gli articoli 29, 30, 35 e 36 sono soppressi e sostituiti come segue:

« Art. 29. — L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari, straordinari e associati.

L'organico dei posti di professore straordinario e ordinario è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.

L'organico dei posti di professore associato è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto.

Alla copertura dei posti vacanti di professore di ruolo straordinario, ordinario e associato si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei predetti professori sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università ».

« Art. 30. — Ai professori di ruolo straordinari, ordinari e associati si applicano le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico e il trattamento economico vigente per i corrispondenti professori di ruolo statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza.

I professori di ruolo straordinari, ordinari e associati trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da università o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Università, con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento ».

« Art. 35. — Il numero dei posti di assistente del ruolo ad esaurimento è determinato dalla tabella III annessa al presente statuto. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nell'attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonché corsi di esercitazioni.

Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento ».

« Art. 36. — Il numero dei posti di ricercatore universitario è determinato dalla tabella IV annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti di ricercatore universitario si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei ricercatori universitari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria ed assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

Ai ricercatori universitari si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori universitari statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza.

I ricercatori universitari hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento ».

Art. 2.

L'intestazione della tabella I è soppressa e sostituita come segue:

TABELLA I

Ruolo dei professori universitari
Fascia dei professori straordinari e ordinari

Con il conseguente spostamento della numerazione delle tabelle successive, dopo la tabella I è inscrita la seguente nuova tabella II concernente l'organico dei professori associati.

TABELLA II

Ruolo dei professori universitari
Fascia dei professori associati

Facoltà di sociologia . . . . posti 35
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . » 35
Facoltà di economia e commercio . . . . . » 38

La tabella concernente l'organico degli assistenti di ruolo diventa pertanto tabella III e muta l'intestazione come segue:

TABELLA III

Posti di assistente del ruolo ad esaurimento

Dopo la tabella III è inserita, con il conseguente spostamento della numerazione delle tabelle successive, la seguente nuova tabella IV concernente l'organico dei ricercatori:

TABELLA IV

Posti di ricercatore universitario

Facoltà di sociologia . . . . posti 40
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . » 40
Facoltà di economia e commercio . . . . . » 38

Le tabelle III, IV e V diventano pertanto: tabella V, tabella VI, tabella VII.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1043**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializza-

zione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 529, 530 e 531, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 529. — Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di trentadue complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 530. — Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili;

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;

6) informazione sanitaria,
7) servizi pubblici extra ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Art. 531. — Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Bologna.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria; gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo.

Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno: per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1044**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 309 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologie dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 309. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura chimica e in fisica.

Art. 312. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 2.

Gli articoli 316 e 319, relativi al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 316. — Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica.

I laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica.

Art. 319. — La direzione del corso è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che inse-

gni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso è affidata a professore associato, che pure insegni nel corso medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1045.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Venuto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

1) Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della miniatura;
storia della storiografia;
storia della Chiesa;
storia delle Venezie;
paleografia latina;
archivistica;
geografia della popolazione.

2) Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della Chiesa;
storia delle Venezie;
storia della scienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1046.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 278 e 280, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 278. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria.

Art. 280. — Il numero degli allievi che possono essere accolti è di sedici per anno di corso, mentre con parere della facoltà possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1047**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo comma:

Il corso biennale di fisiologia generale comporta singoli esami per ciascuno dei due anni dell'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1048**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 228, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Scuola di specializzazione in ematologia generale
(clinica e laboratorio)

Art. 229. — La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di clinica medica I e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 230. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 231. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 232. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 233. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di nove per l'intero corso di studi.

Art. 234. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. — Il piano di studi della scuola di specializzazione in ematologia comprende i seguenti insegnamenti:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
genetica ematologica (annuale);
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale);
fisiopatologia ematologica (biennale);
biochimica ematologica (annuale);
fisiopatologia del plasma (annuale);
immunoematologia (annuale);
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale);
radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale);
patologia speciale ematologica (biennale);
clinica delle emopatie (biennale);
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale);
terapia sistematica ematologica (annuale);
terapia trasfusionale (annuale).

Art. 236. — La ripartizione di detti insegnamenti fra i tre anni di corso sarà la seguente:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
fisiopatologia ematologica;
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
fisiopatologia ematologica;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
patologia speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata alla ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 237. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 238. — La scuola utilizza i laboratori di ematologia della clinica medica I e avrà a disposizione venticinque posti letto.

Per quanto attiene le tasse di iscrizione e soprattasse, queste sono fissate nel modo seguente:

	Primo anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione	20.000		
Iscrizione	50.000	50.000	50.000
Esami profitto	10.000	10.000	
Laboratori	200.000	200.000	180.000
Associazione stud.	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento	5.000	5.000	5.000
Totali . . .	286.000	266.000	236.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1982, n. **69.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonché di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d* della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-*c* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza di lire 2.324 miliardi le somme di cui al comma precedente sono conferite per il maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) negli anni 1979, 1980 e 1981 non coperto dai versamenti effettuati allo stesso titolo e per il medesimo periodo, in attuazione delle norme vigenti, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 3.

All'onere di cui al precedente articolo 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 20

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese elettrosiderurgiche.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica;

Visto l'art. 1, quarto comma, del citato decreto legge, con il quale è previsto che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo 1;

Visto il programma finalizzato per l'industria siderurgica approvato dal CIPI con deliberazione del 9 marzo 1979;

Preso atto della crisi del settore siderurgico dichiarata dal CIPI con deliberazioni del 29 aprile e del 6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La restituzione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1981, n. 617, si applica alle imprese elettrosiderurgiche che rientrano nella disciplina del programma finalizzato per l'industria siderurgica approvato dal CIPI con deliberazione del 9 marzo 1979, nei cui stabilimenti, esistenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, l'energia consumata nei forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50 per cento della energia elettrica complessivamente impiegata negli stabilimenti medesimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, si intende per:

stabilimento, il complesso di impianti serviti da una rete elettrica interconnessa comunque alimentata;

base annua da assumere per la determinazione del consumo di energia elettrica nello stabilimento e di quello dei relativi forni elettrici per la produzione siderurgica, il consumo riferito al complessivo arco di tempo di dodici mesi — anche non continuativi, nel caso di eventuale fermo dell'attività dello stabilimento — di effettiva lavorazione degli stabilimenti nel periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 495;

consumo di energia dei forni elettrici, quello rilevato dalle denunce di produzione siderurgica presentate all'UTIF, con l'applicazione di una maggiorazione pari all'1,5 per cento per perdite di trasformazione.

Art. 2.

La restituzione di cui all'art. 1 del presente decreto consiste nel rimborso, alle imprese definite nello stesso art. 1, degli aumenti di soprapprezzo termico deliberati dal CIP successivamente al 31 marzo 1981 e relativi al consumo di energia elettrica nello stabilimento per il periodo dal 6 settembre 1981 al 30 giugno 1983, nei limiti di cui al successivo comma.

Il consumo di energia elettrica, accertato sulla base delle apposite fatture effettivamente pagate, è ammesso alla restituzione limitatamente:

alla parte rilevata dall'apposito misuratore nei periodi di minor carico indicati nell'art. 1 del citato decreto-legge n. 495, ove il misuratore stesso sia installato nello stabilimento;

al 45 per cento del consumo totale di energia elettrica dello stabilimento, ove lo stesso non sia dotato del predetto misuratore.

Art. 3.

Alla concessione delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza bimestrale.

Le domande, da presentare al predetto Ministero in originale e due copie, dovranno contenere:

1) l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, nonché dello stabilimento per i cui consumi elettrici si richiede la restituzione, con allegata la dichiarazione che lo stabilimento interessato rientra tra quelli definiti ai sensi del precedente art. 1 e la dichiarazione che lo speciale misuratore è stato installato, ovvero che lo stesso non è stato installato pur essendone stata fatta richiesta;

2) la somma chiesta a rimborso, calcolata sulla base delle fatture effettivamente pagate e dei criteri di cui al precedente art. 2;

3) la scelta delle modalità di pagamento, tra quietanza diretta o una delle forme indicate nell'art. 533 delle istruzioni generali dei servizi del Tesoro.

Alla domanda vanno allegate:

a) la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni di cui al punto 1) del comma precedente;

b) le fatture in triplice copia.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni presso le imprese, avvalendosi del proprio personale.

In caso di pagamenti comunque non dovuti, le somme indebitamente erogate saranno recuperate in sede di pagamento dei rimborsi successivi o, in mancanza, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Con apposita circolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1982
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 190

(1338)

DECRETO 9 marzo 1982.

Sovrastampa della firma del direttore generale del tesoro sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1976 con il quale furono fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale in data 7 gennaio 1982 con il quale è stato stabilito che le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1982 restano quelle fissate dall'art. 1 del citato decreto ministeriale del 2 aprile 1976 e dai successivi decreti ministeriali di modifica;

Considerato che occorre modificare le caratteristiche dei predetti titoli limitatamente alla firma del direttore generale del tesoro;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro delle serie sottoindicate che saranno emessi a partire dal mese di aprile 1982 recheranno in sovrastampa la firma in fac-simile del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »:

serie	L	L.	5.000.000
serie	M	»	10.000.000
serie	N	»	50.000.000
serie	O	»	100.000.000
serie	P	»	500.000.000
serie	Q	»	1.000.000.000

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 309

(1367)

DECRETO 11 marzo 1982.

Elevazione da lire 2.500 miliardi a lire 2.750 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a 24 mesi, con godimento 1° marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 16, emanato in forza dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.500 miliardi a lire 2.750 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° marzo 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.500 miliardi a lire 2.750 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 15 marzo 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 250 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo 1° marzo 1982 al giorno del versamento, con bonifico di 5 giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 762/66-AU-8 del 20 febbraio 1982, meglio citato in premessa, salvo l'elevazione a lire 275 miliardi degli oneri per interessi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 390

(1368)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1982.

Sostituzione del decreto ministeriale 6 luglio 1973 e della relativa regolamentazione modificata ed integrata dal decreto ministeriale 2 settembre 1976, concernente approvazione degli imponibili forfettari per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da apparecchi da divertimento o trattenimento installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Avuto riguardo alla minima importanza delle attività concernenti l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento contemplati dal n. 6 della tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e considerate altresì le particolari caratteristiche di funzionamento degli apparecchi in questione;

Visti i propri decreti del 6 luglio 1973 e del 2 settembre 1976, con i quali sono stati fissati per le attività di cui si tratta gli imponibili forfettari medi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina di cui ai precitati decreti onde adeguare, tra l'altro, ai mutati valori monetari la base d'imposizione dei tributi sugli spettacoli;

Decreta:

Il decreto ministeriale 6 luglio 1973, con la relativa regolamentazione modificata ed integrata dal decreto ministeriale 2 settembre 1976, è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEGLI IMPONIBILI E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DAGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO O TRATTENIMENTO INSTALLATI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, OVVERO IN CIRCOLI O ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE.

A) *Apparecchi installati stabilmente.*

Si intendono tali gli apparecchi installati a cura dell'esercente nel proprio locale e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sono destinati ad essere utilizzati sempre presso il medesimo luogo.

Tenuto conto della variabilità degli introiti derivanti dalle utilizzazioni in parola, si determinano per le categorie di apparecchi sottoelencate i corrispondenti imponibili forfettari netti minimi e massimi:

Categorie	Periodo	Minimo	Massimo
Biliardi (per prezzi non superiori a L. 1.000 orarie)	per anno	1.000.000	2.000.000
	per semestre	600.000	1.200.000
	per trimestre	400.000	800.000
	per mese solare o frazione	150.000	300.000
Elettrogrammofoni funzionanti con gettoni o monete di valore complessivo da L. 101 a L. 200	per anno	350.000	600.000
	per semestre	200.000	350.000
	per trimestre	120.000	200.000
	per mese solare o frazione	50.000	100.000
Apparecchi elettrici ed elettronici da divertimento o trattenimento, compresi i video giochi ed escluse le attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo « Kiddy Rides », funzionanti con gettoni o monete di valore complessivo da L. 101 a L. 200	per anno	800.000	1.200.000
	per semestre	500.000	750.000
	per trimestre	300.000	450.000
	per mese solare o frazione	150.000	200.000
Mini-biliardi, apparecchi meccanici da divertimento o trattenimento e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo « Kiddy Rides », funzionanti con gettoni o monete di valore complessivo da L. 101 a L. 200	per anno	250.000	400.000
	per semestre	150.000	250.000
	per trimestre	100.000	180.000
	per mese solare o frazione	50.000	80.000

L'ufficio accertatore, entro i suddetti limiti, dovrà determinare, nei singoli casi, dandone comunicazione al soggetto d'imposta, l'imponibile cui l'imposta stessa dovrà essere commisurata, previa valutazione della prevedibile intensità di utilizzazione, anche in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.

Il pagamento dell'imposta e dei tributi connessi dovrà avvenire in unica soluzione, entro il decimo giorno non festivo successivo a quello in cui l'ufficio accertatore abbia dato notizia dell'imponibile stabilito a seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. In difetto di tale dichiarazione, e senza pregiudizio della relativa sanzione, l'imposta si rende applicabile dal primo giorno del mese in cui l'ufficio accertatore abbia rilevato la installazione dell'apparecchio, semprechè non risulti provato che l'installazione stessa sia avvenuta in un mese precedente.

La quietanza attestante il pagamento dell'imposta e dei tributi connessi deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per essere esibita a richiesta dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

In particolare su tale quietanza dovranno risultare:

1) nominativo e domicilio del soggetto d'imposta;

2) denominazione e ubicazione del luogo pubblico o aperto al pubblico, circolo o associazione in cui è installato l'apparecchio;

3) tipo dell'apparecchio e valore del gettone o moneta;

4) periodo cui si riferisce il pagamento dell'imposta;

5) ammontare dell'imponibile e relativi tributi.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività del locale presso cui l'apparecchio è installato o qualora l'utilizzazione di quest'ultimo venga meno a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, l'ufficio accertatore — a istanza dell'interessato — procederà al rimborso della quota parte dei tributi proporzionalmente riferibile ai mesi solari interi di inattività.

B) *Apparecchi installati con carattere di mobilità.*

Si intendono tali gli apparecchi installati a cura di soggetto (in seguito denominato gestore) diverso dall'esercente il locale nel quale l'apparecchio è collocato e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta e dei tributi connessi possono essere trasferiti in luoghi diversi.

Tenuto conto che il trasferimento degli apparecchi determina un allineamento degli introiti intorno a valori medi per l'intero territorio nazionale e comporta peraltro interruzioni di utilizzazione, si stabiliscono, per i biliardi con prezzi non superiori a L. 1.000 orarie e per le altre categorie di apparecchi sotto elencati, funzionanti mediante monete o gettoni di valore da L. 101 a L. 200; i seguenti imponibili forfettari medi annuali indivisibili:

Biliardi	L. 800.000
Elettrogrammofoni	» 300.000
Apparecchi elettrici ed elettronici da divertimento o trattenimento, compresi i video giochi ed escluse le attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «Kiddy Rides»	» 700.000
Mini-biliardi, apparecchi meccanici da divertimento o trattenimento e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «Kiddy Rides» .	» 200.000

La liquidazione dell'imposta e dei tributi connessi, sulla base degli imponibili suddetti, dovrà essere effettuata con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi mese solare ed il relativo pagamento dovrà avvenire in unica soluzione a cura del gestore entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ferma restando la responsabilità dell'esercente in ordine all'assolvimento degli obblighi tributari riferibili al periodo di detenzione dell'apparecchio, tenuto conto che le entrate relative sono conseguite a titolo originario da entrambi i soggetti sopra menzionati.

Nella predetta dichiarazione, che potrà essere resa anche cumulativamente per gruppi di apparecchi, dovranno essere precisati i luoghi di iniziale installazione degli apparecchi stessi ed i nominativi dei relativi detentori. Questi ultimi dovranno allegare il duplo della dichiarazione a corredo dell'istanza diretta alla competente autorità di pubblica sicurezza per il rilascio della relativa licenza.

La quietanza attestante il pagamento dell'imposta e dei tributi connessi deve essere data in custodia dal gestore all'esercente o responsabile del luogo pubblico o aperto al pubblico, circolo o associazione in cui l'apparecchio è posto. La quietanza in parola deve essere conservata nel luogo di installazione dell'apparecchio cui si riferisce ed esibita a richiesta dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; su di essa in particolare dovranno risultare:

1) nominativo e domicilio del gestore;

2) tipo dell'apparecchio e valore del gettone o moneta;

3) periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

4) ammontare dell'imponibile e relativi tributi;

5) denominazione e ubicazione del luogo di installazione con l'indicazione della data di inizio dell'installazione stessa.

I dati di cui al precedente punto 5), in caso di trasferimento dell'apparecchio, dovranno essere di volta in volta aggiornati con successive annotazioni a cura del gestore convalidate da timbro e firma degli agenti dell'ufficio accertatore, territorialmente competenti per i luoghi di precedente e nuova installazione, ai quali pertanto la quietanza dovrà essere esibita prima della nuova installazione.

Potrà prescindersi dalla convalida di cui sopra qualora il gestore, prima del trasferimento dell'apparecchio, provveda a darne comunicazione agli agenti predetti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ufficio accertatore potrà consentire il versamento rateale dei tributi sull'imponibile annuo, con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi trimestre solare, previo versamento dell'imposta ragguagliata a dodicesimi dell'imponibile, per gli eventuali mesi solari interi precedenti quello di decorrenza della rateizzazione. In tale ipotesi l'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, potrà chiedere che venga prestata garanzia idonea ad assicurare il pagamento dell'intero ammontare delle imposte ed anche adottare le cautele ritenute necessarie per la tempestiva rilevazione di eventuali inadempienze, tenuto conto della mobilità degli apparecchi in questione.

Il pagamento rateale dei tributi liquidati deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello di scadenza delle singole rate.

Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'ufficio accertatore, avvalendosi della garanzia in essere, procederà all'incasso sia della rata non corrisposta sia delle eventuali successive non ancora scadute, facendo constare il pagamento per conto, ove l'obbligazione tributaria sia stata adempiuta dal terzo garante.

Nei soli casi di distruzione dell'apparecchio — da comprovarsi con idona documentazione — ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa comportante la non utilizzazione dell'apparecchio stesso, il gestore potrà inoltrare istanza di rimborso e/o di esonero dal versamento delle rate non ancora scadute. In tali casi l'ufficio accertatore procederà a nuova liquidazione dei tributi dovuti sino all'evento considerato — in ragione di 1/12 per ciascun mese solare o frazione — e all'eventuale rimborso.

Norme generali.

Qualora per i biliardi siano praticati prezzi superiori a L. 1.000 orarie gli imponibili previsti ai punti *A*) e *B*) dovranno essere proporzionalmente maggiorati.

Nei casi in cui la normale utilizzazione degli elettrogrammofoni e degli altri apparecchi avvenga mediante monete o gettoni di valore complessivo non superiore a L. 100 gli imponibili previsti ai punti *A*) e *B*) dovranno essere ridotti del 30%.

Qualora, invece, il funzionamento dei predetti elettrogrammofoni ed apparecchi avvenga mediante monete o gettoni di valore complessivo fino a L. 300, gli imponibili indicati ai punti *A*) e *B*) andranno maggiorati del 20%. Tale maggiorazione aumenterà di 10 in 10 punti percentuali in corrispondenza di ciascun aumento oltre le L. 300, ogni 100 lire.

Nel caso di utilizzazioni con pluralità di prezzi si farà esclusivo riferimento al prezzo più elevato.

Ove la normale utilizzazione degli apparecchi elettrici da trattenimento, esclusi i video giochi, dei mini-biliardi e degli apparecchi meccanici da divertimento indicati alla lettera *A*) avvenga mediante monete o gettoni di valore non superiore a L. 50, i relativi imponibili forfettari saranno pari al 40% dei minimi ivi fissati.

La dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dovrà essere nuovamente presentata quando l'utilizzazione dell'apparecchio si protragga oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente.

I soggetti che, in forza del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, non intendano aderire alla liquidazione dell'imposta sulla base degli imponibili forfettari sopra precisati debbono darne comunicazione scritta all'ufficio accertatore il quale consentirà l'accertamento in base a dichiarazione. In tale eventualità l'ufficio accertatore potrà apporre idonei sigilli ai dispositivi di raccolta dei gettoni o monete ai fini del periodico accertamento degli introiti conseguiti e del riscontro con la dichiarazione d'incasso del contribuente.

Restano valide fino alle rispettive scadenze le liquidazioni forfettarie già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(1280)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 10/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 39/1981 del 30 ottobre 1981, n. 41/1981 del 24 novembre 1981 e n. 6/1982 del 4 febbraio 1982;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente tra i ricavi medi ex raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quello riscontrato in Europa;

Considerata la necessità di adeguare i margini di distribuzione primaria e secondaria, all'incremento delle scorte fissato con la legge 10 febbraio 1981, n. 22;

Visto il decreto-legge che modifica il regime fiscale di taluni prodotti petroliferi (decreto-legge n. 69 del 12 marzo 1982);

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 12 marzo 1982;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
I.F. compresa	L./mc	744.214	706.650	348.515
I.F. esclusa	»	305.914	268.350	318.215
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	L./litro	960	910	456
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per le vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui; I.F. compresa, IVA esclusa	»	776,26	737,91	374,38

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti di vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 di litri annui, ai gestori P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al par. *A*) punto 3) del provvedimento n. 9 del 1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Ai fini della individuazione dell'erogato complessivo annuo del punto di vendita si fa riferimento alla circolare C.I.P. protocollo n. 22065 del 21 dicembre 1979.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

	L./mc
1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse.*	—
Benzina super e prodotti assimilabili	305.914
Benzina normale e prodotti assimilabili	268.350
Gasolio e prodotti assimilabili	318.215
Petrolio e prodotti assimilabili	302.940
	L./tonn.
Olio combustibile viscosità a 50 °C:	—
fluidissimo fino a 3 °E e prodotti assimilabili	341.200
fluido superiore a 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	261.750
semifluido superiore a 5 °E fino a 7 °E e prodotti assimilabili	259.750

2. — *Maggiorazioni per vendite da basi di approvvigionamenti interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km).

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla base di approvvigionamento costiera con oleodotto) . . .	1.100	1.250	2.200	2.600
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria .	1.550	1.800	2.550	3.100
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.200	2.500	3.200	3.800

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali prezzi stabiliscono i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi vengono determinati sommando ai seguenti prezzi franco raffineria o deposito costiero comprensivi dell'imposta di fabbricazione: gasolio 348.515 L./mc, petrolio L./mc 326.940, O.C. fluido L./tonn. 273.350, O.C. semifluido L./tonn. 270.300, le maggiorazioni di cui al punto 2 del presente capitolo nonché la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe dei trasporti riportate nella circolare C.I.P. prot. 14299 del 29 settembre 1981. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali e carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando al valore di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro L. 720

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro » 390

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . » 540

Il dettagliante è tenuto ad esporre ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui sopra le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	28.000	33.300
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	26.000	31.300
per consegne di oltre 4.000 litri	23.500	28.300
per consegne autotreno-botte	14.800	17.800

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA, ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1 e 2 le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	4.500
da 31 a 70 km	»	6.300
oltre 70 km	»	9.500

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) tali prezzi possono essere maggiorati di L./mc 15.600;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per «pesca e piccola marina» si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a 500 tonn., che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare con un limite di statta lorda fino a 800 tonn.;

nei prezzi di cui sopra non sono compresi gli eventuali compensi al personale di dogana che devono essere documentati ed esposti separatamente in fattura.

3.3) Prodotti per altre destinazioni.

Per fornitura franco domicilio del cliente i prezzi di cui ai punti 1 e 2 possono essere maggiorati di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa, oltre che delle relative imposte di fabbricazione.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.900 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente né per il nolo di fusti o di canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegna di merce sfusa possono essere maggiorati L./mc 2.000 per i carburanti e L./tonn. 1.900 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo.

Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono nella fatturazione a peso riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) ed E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nella tabella C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623 - 01 del 19 febbraio 1981
benzina normale	» »	NC 620 - 01 del 19 febbraio 1981
gasolio motori	» »	NC 630 - 01 del 14 aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627 - 01 del 14 aprile 1977

Valgono inoltre le decorrenze di applicazione riportate nelle tabelle stesse.

Roma, addì 12 marzo 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.
SPADOLINI

(1375)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1982 è stato ricostituito il collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1982-84. Di esso fanno parte tre rappresentanti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro e due membri eletti dall'Assemblea delle commissioni di sezione della stessa S.I.A.E.

(1117)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979.

L'11 febbraio 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, è stato depositato in Strasburgo, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979.

La convenzione, ai sensi dell'art. 19, par. 2, entrerà in vigore per l'Italia, il 1° giugno 1982.

(1287)

Entrata in vigore del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978.

L'11 febbraio 1982 ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 591 del 27 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981.

Detto protocollo entrerà in vigore per l'Italia, in conformità dell'art. 7, par. 2, il 12 maggio 1982.

Ai sensi dell'art. 4 del protocollo, il Ministero di grazia e giustizia è stato confermato quale organo di ricezione e di trasmissione.

(1288)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Annoni Luigi, esercente in Bellano, d.n. Como, dal 24 maggio 1982;
2) Moretti Domenico, esercente in Milano, dal 26 maggio 1982;
3) De Michelis Marco, esercente in Breno, d.n. Brescia, dal 21 giugno 1982;
4) Crescimanno Giuseppe, esercente in Palermo, dal 25 giugno 1982;
5) Polidori Pietro, esercente in Roma, dal 30 giugno 1982;
6) Barili Carlo, esercente in Casalmaggiore, d.n. Cremona, dal 17 luglio 1982;
7) Demaldè Lino, esercente in Fidenza, d.n. Parma, dal 21 luglio 1982;
8) Descalzo Andrea, esercente in Chiavari, d.n. Genova, dal 1° agosto 1982;
9) Fedele Alberto, esercente in Roma, dal 31 agosto 1982.

(1281)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982 è stato revocato il decreto ministeriale 3 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1982, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Percopo Livio alla sede di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti.

(1282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Milano 23 gennaio 1982, n. 15365, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Difa, la donazione di un'apparecchiatura scientifica «High Pressure Pump (Mod. 410-7125-RP18)» della ditta Kontron del valore di L. 4.150.000, da destinare alla cattedra di clinica pediatrica V facente parte dell'istituto di scienze biomediche ospedale S. Paolo.

Con decreto del prefetto di Milano 29 gennaio 1982, n. 15367, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Società editrice Dante Alighieri, la donazione di collezioni di riviste storiche del valore di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di storia medioevale e moderna della predetta Università.

(1289)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 12 febbraio 1982, n. 302, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Sciacca Teresa ved. Toscano consistente in millecinquecentouno libri del valore di L. 11.559.000, in quattrocentottantuno opuscoli per un valore di L. 481.000 e in settecentosei riviste per un valore di L. 3.811.300, da destinare all'istituto di storia della facoltà di lettere della predetta Università.

(1290)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 16 gennaio 1982, il prof. Carlo Rizzoli, legale rappresentante dell'Università di Bologna è autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'Università sopraddetta, la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Flora Bianchi ved. Forti, consistente in una rendita annua di L. 8.000.000 da destinare all'istituzione di un premio annuale intitolato alla memoria del prof. Fiorenzo Forti.

(1377)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Guidonia

Con decreto interministeriale 13 febbraio 1982, n. 71, sono state trasferite dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), tra i beni patrimoniali dello Stato, le aree esterne alla recinzione dell'aeroporto di Guidonia (Roma), riportate nel catasto del citato comune al foglio n. 19, particelle n. 232, 233, 234 e 235 della superficie totale di metri quadrati 5.950.

(1380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 9 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274,80	1274,80	1273,95	1274,80	1274 —	1274 —	1273,95	1274,80	1274,80	1274,80
Dollaro canadese	1047,80	1047,80	1049 —	1047,80	1041 —	1047,75	1048,15	1047,80	1047,80	1047,80
Marco germanico	539,75	539,75	540,25	539,75	539,75	539,70	539,73	539,75	539,75	539,75
Fiorino olandese	493,05	493,05	493,40	493,05	492,50	493,10	493,10	493,05	493,05	493,05
Franco belga	29,221	29,221	29,20	29,221	29,25	29,20	29,2250	29,221	29,221	29,20
Franco francese	210,92	210,92	211,20	210,92	210,75	210,90	210,93	210,92	210,92	210,95
Lira sterlina	2314,40	2314,40	2302 —	2314,40	2308 —	2314,35	2311,50	2314,40	2314,40	2314,40
Lira irlandese	1904,40	1904,40	1905 —	1904,40	1903 —	—	1905 —	1904,40	1904,40	—
Corona danese	160,84	160,84	160,80	160,84	160,40	160,75	160,80	160,84	160,84	160,85
Corona norvegese	213,23	213,23	213,35	213,23	212,50	213,20	213,30	213,23	213,23	213,23
Corona svedese	220,48	220,48	220,50	220,48	219,80	220,50	220,60	220,48	220,48	220,50
Franco svizzero	686,68	686,68	686,50	686,68	685,50	686,65	686,59	686,68	686,68	686,70
Scellino austriaco	76,865	76,865	76,95	76,865	76,90	76,95	76,97	76,865	76,865	76,96
Escudo portoghese	18,36	18,36	18,45	18,36	18,36	18,35	18,50	18,36	18,36	18,35
Peseta spagnola	12,288	12,288	12,29	12,288	12,28	12,30	12,31	12,288	12,288	12,29
Yen giapponese	5,401	5,401	5,4070	5,401	5,40	5,40	5,4020	5,401	5,401	5,40
E.C.U.	1304,56	1304,56	—	1304,56	—	—	1304,56	1304,56	1304,56	—

Media dei titoli del 9 marzo 1982

Rendita 5% 1935	37,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,925
» 5,50% » » 1968-83	89,350
» 5,50% » » 1969-84	83,450
» 6% » » 1970-85	76,675
» 6% » » 1971-86	75,600
» 6% » » 1972-87	76,100
» 9% » » 1975-90	75 —
» 9% » » 1976-91	69,775
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	61,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,725
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,525
» » » » 1- 9-1981/83	99,350
» » » » 1- 3-1981/84	98,850
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	99,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,250
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,425
» » » 15% 1- 1-1983	97 —
» » » 18% 1- 7-1983	99,750
» » » 12% 1-10-1983	89,950
» » » 12% 1- 1-1984	88,500
» » » 12% 1- 4-1984	87,150
» » » 12% 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12% 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1982

Dollaro USA	1274 —
Dollaro canadese	1047,975
Marco germanico	539,74
Fiorino olandese	493,075
Franco belga	29,223
Franco francese	210,925
Lira sterlina	2312,95
Lira irlandese	1904,70
Corona danese	160,77
Corona norvegese	213,265
Corona svedese	220,545
Franco svizzero	686,635
Scellino austriaco	76,967
Escudo portoghese	18,43
Peseta spagnola	12,304
Yen giapponese	5,401
E.C.U.	1304,56

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 27 gennaio 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Sud-Consult - Società di revisione e organizzazione aziendale S.p.a. », in Cagliari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 febbraio 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Controlfire - Controllo fiduciario e di revisione S.r.l. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 marzo 1982, ha revocato, alla società « SIR - Società italiana di revisione S.p.a. », in Milano, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

(1311)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. HI-FI Galactron International, in Ariccia

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.555.880, dovuto dalla S.p.a. HI-FI Galactron International è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1378)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, in Palermo, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione dell'8 febbraio 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, in Palermo, in liquidazione coatta amministrativa, il prof. Carlo Dominici è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1292)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della Latteria sociale turnaria di Reana del Roiale - Soc. coop. a r.l.

Con delibera 24 febbraio 1982, n. 622, i poteri conferiti al geom. Claudio De Odorico, commissario governativo della Latteria sociale turnaria di Reana del Roiale - Soc. coop. a r.l., in Reana del Roiale (Udine), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1982.

(1251)

Proroga della gestione commissariale della cooperativa Rari Nantes Lignano - Soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro

Con delibera 24 febbraio 1982, n. 624, i poteri conferiti al dott. Emilio Mulotti, commissario governativo della cooperativa Rari Nantes Lignano - Soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro (Udine), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1982.

(1252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, segretario, aiuto bibliotecario e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Pavia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1256)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte e spostamento delle sedi di svolgimento di concorsi per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico e del Corpo di commissariato.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in s.p.e. del Corpo automobilistico dell'Esercito, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 29 marzo 1982, è rinviata al 6 maggio 1982 ed avrà luogo presso la scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma, anziché presso il palazzo degli esami.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. del Corpo automobilistico dell'Esercito, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p., indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 22 marzo 1982, è rinviata al 7 maggio 1982 ed avrà luogo presso la scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma, anziché presso il palazzo degli esami.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in s.p.e. del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza) dell'Esercito, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 15 marzo 1982, è rinviata all'11 maggio 1982 ed avrà luogo presso la scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma, anziché presso il palazzo degli esami.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in s.p.e. del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza) dell'Esercito, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p., indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 16 marzo 1982, è rinviata al 12 maggio 1982 ed avrà luogo presso la scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma, anziché presso il palazzo degli esami.

(1313)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di aiutante tecnico e addetto tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1977, registro n. 5 Sanità, foglio n. 335, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a tre posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1976.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 7 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 137, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1976.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 29 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 168, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1976.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 4 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 49, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti, elevati a tre, di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1980, è stato

pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1979, registro n. 3 Sanità, foglio n. 66, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinquantaquattro posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1977.

(1294)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale di Mazara del Vallo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale di Mazara del Vallo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(172/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(173/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI SORIANO NEL CIMINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soriano nel Cimino (Viterbo).

(174/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(177/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(181/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia addetto al dipartimento di medicina riabilitativa.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia addetto al dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(181-bis/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(179/S)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN GORIZIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Gorizia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Gorizia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

(180/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli stabilimenti ospedalieri di Este e Montagnana

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Montagnana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinazione amministrativa in Este (Padova).

(171/S)

REGIONE MARCHE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN MACERATA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Macerata.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Macerata.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Macerata.

(183/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso ad un posto di aiuto pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(170/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16, IN LECCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Lecco.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Lecco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(169/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN AGORDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto ed un posto di assistente di ostetricia;

un posto di aiuto ed un posto di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

(185/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 69 dell'11 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Toscana - Unità sanitaria locale zona 10 *lettera «E», via G. D'Annunzio n.* 29, *Firenze*: Apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a posti di assistente di psichiatria.

Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese: Concorso pubblico, per esami, a posti di ingegnere del ruolo professionale, prima qualifica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820710)